



**DOTTORI COMMERCIALISTI &  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**AREA COMMERCIALISTI**

**GIUSEPPE ANSELMI**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**MICHELA ZANETTI**  
DOTT. AREA FISCALE

**CARMEN TONELLO**  
RAG. AREA FISCALE

**FRANCESCO FERRARESE**  
DOTT. AREA SOCIETARIA

**MATTEO DALL'ANESE**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
AREA FISCALE

**ELENA TESSER**  
RAG. AREA CONTABILE

**ALESSIA SCANDIUZZI**  
RAG. AREA CONTABILE

**LISA DE BORTOLI**  
RAG. AREA CONTABILE

**MICHELA FENU**  
RAG. AREA CONTABILE

**MARTA BUSO**  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA LEGALE**

**FRIDA DEL DIN**  
AVVOCATO

**MONICA CAMMALLERI**  
AVVOCATO

**ANDREA ZAMPROGNO**  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

**BARBARA PEGHIN**  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

**CARLO COVINI**  
AVVOCATO  
(SEDE DI BASSANO)

**LEONARDO BRIAN**  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELLONA)

**AREA AMMINISTRATIVA**

**GIORGIA LEVORATO**  
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**NICOLETTA BAVARESCO**  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

**AREA SERVIZIO CLIENTI**

**MARIKA BOLZONELLO**  
RAG. CUSTOMER SERVICE

**OF COUNSEL:**

**VITO PAPA**  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

Montebelluna, 19 febbraio 2018

**MOLTO IMPORTANTE**

**DETRAZIONE IVA: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE**

Le recenti novità in tema di detrazione Iva e di registrazione delle fatture di acquisto portano ad interrogarsi sulla possibilità di computare in detrazione nella liquidazione del mese di gennaio 2018 (per i soggetti Iva mensili) le fatture ricevute e registrate nei primi giorni del mese di febbraio.

Intanto si vuole riepilogare quanto espresso recentemente dall'Ufficio.

L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti due requisiti:

- presupposto (sostanziale) **dell'effettuazione dell'operazione;**

- presupposto (formale) del **possesso della fattura di acquisto** (la data di ricezione della fattura assume importanza per individuare il momento a partire dal quale poter detrarre l'Iva a credito).

Di conseguenza, il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato nel momento in cui in capo all'acquirente/committente si verificano i suddetti due requisiti. Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

**Data di ricevimento della fattura:**

come indicato sopra, l'annotazione della fattura sul registro degli acquisti può essere effettuata soltanto alla data in cui il soggetto è venuto in possesso del documento contabile. A tal fine rileva, pertanto, la data di ricevimento della fattura da parte dell'acquirente/committente.

In particolare, **tale data è ancorata alla modalità utilizzata dal cedente/prestatore per la relativa consegna, ossia PEC/altri sistemi che attestano la ricezione del documento.**

Facciamo degli esempi relativi all'annotazione/detrazione delle fatture 2018:



**- Acquisto febbraio 2018 e ricevimento fattura febbraio 2018:**

Annotazione febbraio	L'iva a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione Iva di febbraio. In tal caso, infatti, nel mese di febbraio: - sono stati consegnati i beni; - è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione mesi successivi	In mancanza dell'annotazione nel mese di febbraio, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione Iva del mese di annotazione.

**- Acquisto febbraio 2018 e ricevimento fattura marzo 2018:**

Annotazione marzo	L'iva a credito, previa annotazione nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione Iva di marzo. In tal caso, infatti, nel mese di marzo è stata ricevuta ed annotata la fattura.
Annotazione mesi successivi	In mancanza dell'annotazione nel mese di marzo, la fattura può essere annotata nei mesi successivi, concorrendo alla liquidazione Iva del mese di annotazione.

Dunque, per quanto concerne le liquidazioni periodiche infrannuali, qualora si ritenga il possesso della fattura quale condizione sospensiva per il sorgere del diritto, si giungerebbe alla conclusione che la detrazione relativa a una fattura datata 28 febbraio 2018, pervenuta al soggetto passivo in data 5 marzo 2018 e inserita nella liquidazione di febbraio, sarebbe sanzionabile ai sensi del D.Lgs 471/97 con la sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta, in quanto derivante da un computo illegittimo.

Pertanto, viste queste importanti novità in tema di detrazione Iva si **invitano i gentili clienti a:**

**- consegnare come consuetudine allo studio i documenti per la registrazione entro il 10 del mese successivo (sia per i soggetti mensili che trimestrali);**

**- indicare e segnalare le fatture ricevute in un mese/trimestre diverso rispetto a quello di elaborazione, in modo che lo Studio possa imputare l'iva a credito nel mese/trimestre di competenza.**

In attesa di ulteriori e possibili sviluppi relativi a questa delicata materia, lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Partes